

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 62 del 23 MAR. 2012

Oggetto: Causa " Provincia Regionale di Messina c/ Garufi Francesca". " Appello avverso la sentenza n.186/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello. Impegno di spesa di € 2.200,00.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Sig. Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.E.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente _____

Oggetto: Causa “ Provincia Regionale di Messina c/ Garufi Francesca”. ” Appello avverso la sentenza n.186/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello. Impegno di spesa di € 2.200,00.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n.186/10, il Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, decidendo il ricorso notificato a questa Provincia Regionale l'8/5/2002, ha condannato questo Ente in favore della signora Garufi Francesca al pagamento della somma di € 33.052,48 a titolo di sorte capitale oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio, a titolo di risarcimento danni al fondo agricolo sito in contrada Scifi, nel Comune di Forza D'Agro;

VISTA la nota del 3/3/11 con cui l'avv. Antonino Li Causi, difensore dell'Ente, ritiene opportuno impugnare detta sentenza;

CONSIDERATO, pertanto, necessario per questa Provincia Regionale proporre atto di appello avverso la sentenza n. 186/10 del Tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina e, a tal fine, autorizzare il sig. Presidente a conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da imputare al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto

che detta somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI** di


:PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre atto di appello avverso la sentenza n. 186/10 emessa dal Tribunale di Messina, sez. distaccata di Taormina, nel giudizio c/ Garufi Francesca dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 2.200,00=** per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € ^{1.730,00} ~~2.220,00~~ sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art.163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione nel giudizio, derivi un danno per questa Provincia Regionale;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.



Il Responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE



Addi, _____

Il Presidente o l'Assessore



10. 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 27.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 16 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 112/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 5 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 194 Atto _____ del _____

Importo € 1700 00

Disponibilità Cap. 1760 Bil. II

Messina 20/17/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Dott. Michele BISIGNANO*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

No prima
[Signature]



**TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. DISTACCATA DI TAORMINA
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione monocratica, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 65/2003 R.G.

PROMOSSA DA

GARUFI Francesca, nata a Messina l'11.11.1950, C.F.: GRFFNC50S51F158B, elettivamente domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi n. 7, presso lo studio dell'avv. Sara Lombardo, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- **ATTRICE** -

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Giardini Naxos (ME), via Umberto I n. 148 presso lo studio dell'avv. Franz Buda, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Li Causi per procura in calce all'atto di citazione per chiamata in causa.

- **CONVENUTA** -

E

OCCHINO Antonino, nato a Roccaflorita (ME) l'1.11.1946.

- **CONVENUTO CONTUMACE** -

OGGETTO: riassunzione giudizio cautelare e risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.

1
BIBLIOTECA DI COPIA RISCOSSO
E APPOSTO SULL'ORIGINALE
E. Di...
N. Funzion...
(Dr. ...)

186/20
65/03
26/2/10
40/10
RESPON...
COPIA

10 Ky. Aff. Legali - f...
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
23 FEB 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

7

1

742/02
28 FEB. 2011

RC 25/02

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
25/02/2011
Protocollo n°0007657/11

655
N. CROON
DIRECTOR
FRASER
10%
TOT. 1028
MAY 1/11

18 FEB. 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 11.11.2000, Garufi Francesca chiedeva a questo Tribunale che, con provvedimento urgente, fosse ordinato a Occhino Antonino di sospendere i lavori arbitrariamente intrapresi sul proprio fondo e di provvedere senza indugio ad eseguire le opere di ripristino dello stato dei luoghi e di eliminazione dei danni da accertarsi mediante consulenza tecnica. Esponeva a sostegno della domanda cautelare di essere proprietaria di un fondo agricolo, coltivato prevalentemente ad agrumeto, sito nel comune di Forza D'Agro, contrada Ponte, confinante a sud con il tracciato della Strada Provinciale S. Alessio Siculo-Antillo, oltre la quale si trovava il fondo di proprietà del resistente. Riferiva che l'Occhino aveva eseguito sul proprio fondo dei lavori di sbancamento ammassando il relativo materiale di risulta ai bordi della pubblica strada e deviando il corso delle acque sorgive. Aggiungeva che il predetto materiale di risulta, a seguito delle ingenti piogge, era stato trascinato sul fondo sottostante di essa ricorrente provocando ingenti danni alle colture arboree dello stesso fondo.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Occhino Antonino che contestava quanto dedotto *ex adverso*, rilevando l'insussistenza dei presupposti a fondamento della domanda cautelare ed evidenziando che i lavori intrapresi sul proprio fondo erano stati regolarmente autorizzati dalle competenti autorità amministrative.

Disposta ed espletata la C.T.U., sentiti gli informatori, il Giudice designato, con provvedimento emesso all'udienza del 22.03.2002, ordinava, su richiesta di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia Regionale di Messina.

All'udienza del 9.09.2002 si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina che eccepiva, in via preliminare, la mancata accettazione del contraddittorio, la violazione del diritto di difesa, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso cautelare.

Con ordinanza depositata il 2.01.2003 il Giudice designato rigettava il ricorso nei confronti di Occhino Antonino, per carenza di legittimazione passiva,

e lo accoglieva nei confronti della Provincia Regionale di Messina, ordinando a quest'ultima di eseguire i lavori indicati dal CTU nella sua relazione.

La predetta ordinanza veniva integralmente confermata dal Tribunale di Messina, seconda sezione civile, con ordinanza depositata in data 16.07.2003 con cui veniva rigettato il reclamo proposto dalla Provincia Regionale di Messina.

Con atto di citazione per riassunzione, notificato rispettivamente in data 15.02.2003 e 17.02.2003, Garufi Francesca conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, Occhino Antonino (*ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio e senza volere spiegare nei suoi confronti domanda alcuna*) e la Provincia Regionale di Messina, chiedendo: 1) in via preliminare l'acquisizione agli atti del giudizio del fascicolo processuale relativo al procedimento cautelare; 2) nel merito che fosse dichiarata la responsabilità della Provincia Regionale di Messina per i danni verificatisi sul fondo di sua proprietà; 3) la condanna della convenuta Provincia al risarcimento dei predetti danni quantificati in euro 35.000,00 o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sola Provincia Regionale di Messina eccependo, in via preliminare, la mancata accettazione del contraddittorio, la violazione del diritto di difesa, la carenza di legittimazione passiva, l'irritualità dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza dell'azione attorea.

Con ordinanza emessa all'udienza del 19.05.2004 il Giudice adito disponeva, su richiesta di entrambe le parti costituite, l'acquisizione dei fascicoli processuali relativi al procedimento cautelare e a quello di reclamo. Con successiva ordinanza del 18.04.2007 lo stesso giudice dichiarava non utilizzabili ai fini del decidere i fascicoli della fase cautelare precedentemente acquisiti e disponeva CTU per verificare la sussistenza, l'eziologia e l'entità dei danni lamentati da parte attrice.

Successivamente, a seguito dell'alienazione e modifica della destinazione d'uso del terreno dell'attrice, il G.I. revocava l'incarico peritale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 24.02.2010, questo giudicante, udite le conclusioni delle parti costituite, assegnava la causa a sentenza, ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del convenuto Occhino Antonino (ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda giudiziaria), in quanto non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato.

Le domande di parte attrice sono fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione.

Non meritano, invece, accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dalla Provincia Regionale di Messina.

In primo luogo va rilevata la ritualità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia Regionale di Messina disposta in sede cautelare dal giudice adito, così come sostenuto anche dal Tribunale di Messina in sede di reclamo. Ed invero è pienamente ammissibile nel corso del giudizio cautelare la chiamata del terzo, se autorizzata dal giudice secondo le regole che valgono nel giudizio ordinario di cognizione, tutte le volte in cui possa a detto terzo derivarne utilità o pregiudizio.

In ogni caso, la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Provincia Regionale di Messina è stata avanzata dalla Garufi con l'introduzione del presente giudizio di merito, sicché anche l'eventuale vizio e/o irrivalenza dell'integrazione del contraddittorio in sede cautelare non avrebbe alcun rilievo sull'ammissibilità della domanda azionata nel successivo giudizio di merito, stante l'autonomia di quest'ultimo giudizio rispetto a quello cautelare *ante causam*.

Nel merito, si ritengono utilizzabili i fascicoli processuali (e la documentazione ivi allegata) relativi al giudizio cautelare ed a quello di reclamo.

Ed invero parte attrice già in seno all'atto di citazione aveva richiesto, ai fini probatori, l'acquisizione dei predetti fascicoli processuali. Inoltre, all'udienza del 25.05.2005, anche la convenuta Provincia Regionale di Messina aveva



richiesto l'acquisizione dei predetti fascicoli; acquisizione che veniva successivamente disposta dal giudice istruttore con ordinanza emessa all'esito della predetta udienza. Non può pertanto condividersi e va, pertanto, revocato il provvedimento del 18.04.2007 con cui lo stesso giudice istruttore ha ritenuto inutilizzabili ai fini del decidere la documentazione precedentemente acquisita. Ed invero, per consolidata giurisprudenza, *il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili* (Cass., Sez. II, 11/08/1999 n. 8585).

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 669 octies cpc, secondo cui *"L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo"* preclude in effetti che l'autorità del provvedimento cautelare possa essere invocata nel giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal comportamento valutato in sede cautelare.

Ma questo non preclude che le prove raccolte in sede cautelare possano essere utilizzate, anche quale fonte esclusiva di convincimento giudiziale, in sede di merito. Un conto è infatti l'autorità di una pronuncia giurisdizionale, e quindi la sua opponibilità quale provvedimento giurisdizionale, altro è l'utilizzabilità delle risultanze in esso raccolte in altro processo.

Sul punto la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui *"Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione"* (Cassazione civile, sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21115; cfr. Cass., sez. lav., 16 maggio 2006, n. 11426).

Ora, i suesposti principi possono trovare applicazione anche in relazione alle risultanze del giudizio cautelare.

Parte resistente si è limitata ad eccepire la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nonché la mancanza di prova dell'*an* e del *quantum* dei presunti danni subiti, senza allegare circostanze idonee a superare le risultanze del giudizio cautelare.

Non sussiste, tuttavia, nel caso di specie la lamentata violazione del diritto di difesa e/o del principio del contraddittorio in relazione alle risultanze del giudizio cautelare, in quanto è stata la stessa parte convenuta a richiedere, all'udienza del 25.05.2005, l'acquisizione dei fascicoli processuali relativi alla fase cautelare, i quali una volta acquisiti nel giudizio di merito costituiscono documentazione utilizzabile ai fini del decidere.

In mancanza quindi di allegazione di circostanze idonee a superare le risultanze del giudizio cautelare, su di esse si può fondare il convincimento circa la responsabilità della convenuta Provincia in ordine alla causazione del danno risarcibile.

A supporto di questo asserto si possono rimarcare i seguenti elementi: a) le parti dei due giudizi - quello cautelare e quello di merito - sono le medesime; b) l'ordinanza cautelare è entrata nel merito e non si è limitata ad una valutazione di semplice verosimiglianza; c) l'ordinanza cautelare non è fondata soltanto su sommarie informazioni ma anche sugli accertamenti ed i rilievi del CTU; d) non è stato addotto e non è comunque risultato nel giudizio di merito alcun elemento nuovo o diverso idoneo a modificare il quadro considerato dal giudice della fase cautelare, in punto di eziologia dei danni lamentati.

Ed invero, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento cautelare dal Prof. Agatino Ruttone è chiaramente emerso che i danni verificatesi nel fondo della ricorrente non sono imputabili ad Occhino Antonino, ma alla Provincia Regionale di Messina. In particolare il CTU ha affermato che *“la causa dei danni prima descritti e quantificati va ricercata solo ed esclusivamente nella quantità di materiale (acqua e materiale detritico) derivante dalla Provinciale S'Alessio-Limina-Antillo, in occasione dell'alluvione del 29 e 30 Settembre 2000...la strada a monte della proprietà Garufi Francesca e per circa 200 mt. presenta pendenza verso il tombino esistente in prossimità*

del manufatto Occhino Antonino; tombino successivamente chiuso dall'Amministrazione Regionale di Messina con un pannello in c.c. in guisa che le acque della strada non possano più defluire nello stesso. In questo tratto, la strada manca di adeguate opere di convogliamento e smaltimento per cui le acque e materiali provenienti dalle frane di terreni posti a monte della stessa vanno a finire nel fondo della ricorrente..”.

Quanto accertato dal CTU in sede cautelare è rimasto inconfutato nel presente giudizio di merito, nel corso del quale parte convenuta non ha fornito e/o allegato alcun elemento di prova idoneo ad escludere la propria responsabilità nella verificaione dei danni lamentati da parte attrice.

Va, pertanto, dichiarata le responsabilità della Provincia Regionale di Messina in ordine ai danni patiti da parte attrice.

Con riferimento, poi, alla quantificazione dei predetti danni, il CTU ha accertato che *“Complessivamente, il danno causato dalle acque e materiali vari provenienti dalla Prov.le ammonta a £ 53.510.000 (cinquantatremilionicinquecentodiecimililire), di cui £ 9.880.000 per sistemazione superficie agraria; £ 24.230.000 per riordino limoneto e mancata produzione; £ 4.400.000 per sistemazione pista carrabile; £ 15.000.000 per rifacimento impianto irriguo”.*

Le superiori risultanze peritali sono condivisibili, in quanto fondate su rilievi planimetrici e fotografici e supportate da un iter logico-motivazionale esente da censure.

Ne consegue, pertanto, che la convenuta Provincia Regionale di Messina va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma (lire 53.510.000, pari ad euro 27.635,61). Occorre tuttavia aggiornare il risarcimento mediante rivalutazione monetaria della somma determinata dal CTU nel mese di luglio 2001, secondo gli indici Istat, alla data odierna, con la conseguenza che le predette spese possono quantificarsi in euro 33.052,48.

Su tale importo (euro 33.052,48), al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass., Sez. Un., 17/2/95 n. 1712), possono riconoscersi gli interessi al

tasso legale sulla somma dovuta, dapprima devalutata alla data dell'evento dannoso (che si può ricondurre al momento della presentazione della domanda cautelare e cioè alla data dell' 11.11.2000) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale diviene debito di valuta e decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali.

Infondata è, poi, la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni relativi alla perdita della produzione oltre i due anni dalla verifica dell'evento dannoso, in quanto tali danni non sono stati provati in alcun modo.

Infondata, in quanto non provata, è, altresì, la doglianza di parte attrice secondo cui il danno all'impianto irriguo non sarebbe stato esattamente quantificato dal CTU in sede cautelare.

Le spese di lite (escluse quelle del giudizio cautelare *ante causam* e del giudizio di reclamo, che vanno compensate così come già disposto nella parte motiva dell'ordinanza del 15-16.07.2003 del Tribunale di Messina in sede di reclamo) seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della Provincia Regionale di Messina.

Le dette spese sono liquidate, tenuto conto dell'entità della causa e delle questioni trattate, come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in relazione al rapporto processuale tra Garufi Francesca e Occhino Antonino, attesa la contumacia di quest'ultimo e considerato che nei confronti del predetto convenuto parte attrice non ha proposto alcuna domanda, pur avendolo citato in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Garufi

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comandante a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano
interessi e a chiunque spetti di contribuire in esecuzione il
presente titolo, al Principe Massimo di Savoia Acaudone
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di consegnarli
quando ne siano legalmente richiesti.

Taormina 18 FEB 2011

[Handwritten signature]
Il Comandante



UNEP. TAORMINA

RELATA DI NOTIFICA

Ad Istruzza come in atti io sottoscritto Uff. Giud. addetto al suintestato ufficio

ho fatto copia del presente atto al Sign.

Principe Massimo Acaudone di Savoia

in persona di Stefano Sturzo

C.so Corvini - 1

78426311184

A MEZZO SERVIZIO POSTALE AI
SENZA DI LEGGE - TAORMINA
18 FEB 2011
Ufficiale Giudiziario
Renato De Natale

[Handwritten signature]

Studio Legale Li Causi - Torre
Patrocinante in Cassazione

Avv. Antonino Li Causi

Avv. Nuccia Torre

Dott. Francesco Sciortino

Messina, lì 03/03/2011

Spett.le
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
in persona del Presidente
pro -tempore
c/o Ufficio Legale
Via XXIV Maggio
98100 MESSINA

Oggetto: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA c/ GARUFI
FRANCESCA
Risarcimento danni – Tribunale di Taormina
Trasmissione Sentenza n° 186/10.

In relazione alla causa indicata in oggetto, Vi trasmetto copia della sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di Taormina, in modo del tutto ingiustificato, ha condannato l'Ente al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ed al pagamento delle spese e compensi del giudizio.

Ritengo che allo stato sia assolutamente necessario proporre appello avverso la superiore sentenza, che ancora non mi è stata notificata.

Resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordiali saluti.

Avv. Antonino Li Causi